

Data 30 gennaio, 2015
Generale N°: 165



SETTORE IX
GESTIONE DEL TERRITORIO

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 17 - 9° Settore / Del 30-01-2015

Oggetto: Art. 12 D.Lgs 152/06 L.R. 6/07 Esclusione con prescrizioni dalla procedura di VAS "Piano Insediamenti Impianti Sportivi" (PIIS) in variante parziale allo strumento urbanistico vigente del Comune di Muccia"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 3 aprile 2006 n.152, modificato con D.L.vo n.4/2008 "Norme in materia ambientale"-Valutazione Ambientale Strategica L.R. n. 6/2007 e s.m.

Comune: Muccia

"Piano Insediamenti Impianti Sportivi" (PIIS) in variante parziale allo strumento urbanistico vigente del Comune di Muccia"

Autorità Competente: Provincia di Macerata

Autorità Procedente: Comune di Muccia

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrazioni del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. n.128/2010, concernente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18/06/2009 n.69;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n.6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010 con cui è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.

Considerato che la documentazione prodotta è di per sé atta a valutare che dall'attuazione della variante in oggetto non sono prevedibili azioni che possono comportare impatti ed effetti significativi e negativi sull'ambiente;

Preso atto che:

- il Comune di Muccia, in qualità di autorità Procedente, con nota prot. n. 4723 del 19/11/2014, acquisita al prot. n. 72463 del 20/11/2014, ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità Competente, il rapporto preliminare inerente la verifica di assoggettabilità a VAS del piano in oggetto, unitamente alla documentazione progettuale;
- all'interno del rapporto preliminare venivano individuati i seguenti soggetti con competenza ambientale denominati S.C.A.:
 - Comune di Muccia Ufficio Lavori Pubblici
 - Provincia di Macerata Settore Ambiente
 - Provincia di Macerata Settore Genio Civile
 - Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle Marche
 - AATO n. 3 Macerata
 - Asur zt 10
- a seguito di un preliminare esame della documentazione trasmessa, per quanto in essa segnalato, questo Settore della Provincia, ha ritenuto di dover modificare ed integrare

l'elenco degli SCA includendovi anche **Anas S.p.A.** per gli aspetti relativi alla sostenibilità dell'attraversamento del fosso sotto la sede stradale SS77;

- il Settore IX della Provincia di Macerata, con nota prot. n. 74179 del 27/11/2014 ha trasmesso a tutti gli SCA copia informatizzata del rapporto preliminare, nonché tutta la documentazione progettuale, al fine di acquisire i pareri di competenza.

Parere degli Enti:

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi:

- **Asur Dipartimento di Prevenzione** – nota prot. n. 117999 del 23/12/2014, acquisita al prot. PROVMC n. 80535 del 30/12/2014:

“.....si comunica che a parere di questo Servizio, il progetto può non essere assoggettato al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Limitatamente alle costruzioni verrà successivamente espresso, a richiesta, parere igienico-sanitario di competenza.”

- **Provincia di Macerata - Settore VIII Genio Civile** – nota ID n. 5514437 del 23/12/2014:

“Con riferimento all'intervento in oggetto, visti gli elaborati progettuali trasmessi, con riferimento agli aspetti idraulici di competenza si evidenzia che la deviazione del fosso non demaniale che interessa l'area oggetto di trasformazione mediante la realizzazione di un canale a cielo aperto presenta le seguenti criticità:

- *il progetto non garantisce, lungo il tracciato del canale da realizzare, la presenza di un franco di sicurezza con riferimento ai tiranti idrici stimati in condizioni di piena con tempi di ritorno due centennali, franco di sicurezza per il quale è consigliabile un valore minimo pari ad 1 m;*
- *la sezione del fosso deve essere mantenuta costante per tutto l'andamento planimetrico della deviazione con riferimento alle condizioni maggiormente cautelative;*
- *i tratti di canale in cui è presente una forte pendenza dovranno prevedere la realizzazione di salti in modo da smorzare l'energia della corrente. In tali tratti, opportunamente prolungati a monte ed a valle, è necessario effettuare verifiche idrauliche in regime di moto permanente;*
- *dovranno essere indicate le dimensioni geometriche del tombino di attraversamento della strada statale in fase di costruzione nonché quelle del fosso nel tratto a valle di quest'ultima e sino all'inizio della deviazione;*
- *il dimensionamento degli attraversamenti realizzati mediante posa in opera di elementi in c.a. scatolari dovrà essere eseguito considerando un'area bagnata non superiore al 60% dell'area complessiva disponibile;*
- *l'intervento dovrà essere invariante, da un punto di vista idraulico, con riferimento al regime idraulico del fosso deviato mentre nella soluzione progettuale presentata ciò non è garantito dalla localizzazione delle vasche di laminazione e dal loro dimensionamento con riferimento all'area impermeabilizzata a seguito della trasformazione proposta;*
- *il progetto prevede il raddoppio della tubazione che a valle attraversa la viabilità ed il parcheggio esistente mentre risulta più opportuno prevedere la realizzazione di un'unica sezione di pari area. L'efficacia idraulica di tale attraversamento dovrà essere verificata con riferimento alle portate idrauliche laminate dai presidi di invarianza idraulica da realizzarsi;*
- *il progetto dovrà prevedere il dimensionamento dei fossi di guardia che al momento sono solo sommariamente indicati negli elaborati progettuali.”*

- **Comune di Muccia, Settore LL.PP.** - nota prot. n. 4885 del 1/12/2014, acquisita al prot. PROVVC n. 75132 del 2/12/2014:

“...In relazione alla procedura in oggetto indicata e per le finalità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 la scrivente Amministrazione ritiene che l'intervento proposto anche per la particolarità dell'intervento stesso, (trattasi di realizzazione di standard urbanistici, “verde pubblico”, destinato ad impianti sportivi) non ha impatti significativi sull'ambiente come peraltro indicato nel rapporto preliminare.”

- **A.A.T.O n. 3 Marche centro Macerata** – nota prot. n. 1241/2014 del 23/12/2014 acquisita al prot. PROVVC n. 80142 del 24/12/2014:

“...L'area in oggetto è ubicata in prossimità del capoluogo che risulta dotato dei servizi di acquedotto e fognatura, ma non del servizio di depurazione. A tal proposito nel Piano d'Ambito è previsto l'intervento “Collettore fognario dal Capoluogo al depuratore in località “La Maddalena” - Impianto di depurazione”, per l'importo di euro 118.000 da effettuarsi negli anni 2011-2012, per la realizzazione del collettore fognario e del depuratore per il trattamento dei reflui del capoluogo. Attualmente è in corso di costruzione il collettore.

L'area in questione non risulta compresa nella perimetrazione degli agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti individuati dalla Regione Marche con DGR 566/2008.

In relazione al progetto presentato, si osserva che:

- *lo schema fognario prevede la separazione delle acque con la raccolta e il riutilizzo di quelle meteoriche per l'irrigazione degli impianti sportivi;*
- *per il trattamento dei reflui prodotti – classificabili come acque reflue domestiche ai sensi del comma 11 dell'art. 27 delle NTA del Piano di Tutela delle acque – pur essendo prossima la fognatura pubblica esistente, questa non risulta dotata di depuratore finale, per cui si prevede la costruzione d'impianto di ossidazione totale.*

Si evidenzia che, in fase attuativa, qualora risulti realizzato il collettamento e l'impianto finale per la depurazione del capoluogo, l'allacciamento alla pubblica fognatura esistente dovrà essere la soluzione preferita rispetto alla realizzazione dell'impianto di trattamento individuale, in accordo con le norme vigenti. Qualora ciò non sia possibile, si ricorda che l'impianto dovrà rispettare le norme delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, in particolare l'art. 27, compresa l'acquisizione di specifica approvazione da parte dell'Autorità di Ambito (comma 8).

Premesso quanto sopra si ritiene, per quanto di competenza, che gli impianti della variante in questione sul tema acqua siano da ritenere non significativi.

Ad ogni modo si fa presente che, in fase di attuazione, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al vigente Regolamento del s.i.i. - approvato dall'Autorità d'Ambito con delibera AC n. 7 del 9 ottobre 2008, relativamente a tutte le opere connesse con il servizio idrico integrato.”

- **Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - Ancona** – nota prot. n. 19343 del 19/12/2014 acquisita al prot. PROVVC n. 79281 del 19/12/2014:

“...In linea generale lo scrivente ufficio, per quanto riguarda la specifica competenza in materia di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non rileva criticità significative.

Tuttavia si ritiene di dover segnalare che la sistemazione finale dell'area si discosti il meno possibile dalla situazione naturale del terreno.

Al riguardo si chiede quindi di dover specificare se l'ipotesi progettuale derivi da motivazioni legate esclusivamente all'utilizzo totale del materiale di risulta accantonato provvisoriamente

nell'area o se invece il progetto tiene conto in via preliminare del rispetto della situazione altimetrica dello stato di fatto.

La richiesta di specificazione è finalizzata a verificare la possibilità di realizzare un impianto sportivo come quello progettato, con una modificazione minore dell'altimetria dell'area."

Provincia di Macerata – Settore X Ambiente – nota ID n. 5548335 del 29/01/2015:

"Con riferimento alla documentazione visionata, relativa alla istanza Verifica di VAS di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue:

- Nel documento "COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA" datato novembre 2014 a pag. 21 si legge "Nel fondovalle sono temporaneamente depositati materiali di riporto, e che saranno utilizzati per i riporti di progetto e provengono dagli scavi delle due gallerie, appartengono alle Formazioni marnoso calcaree e calcareo marnose della Scaglia Cinerea ed alla Formazione marnosa argillosa dello Schlier. Si tratta di rocce naturali, provenienti dal sottosuolo, in aree prive di rischi di presunta contaminazione. Tuttavia, tale aspetto va riferito alla competenza del "produttore" del materiale e della direzione lavori, che dovrà certificare la qualità del materiale, sia in ordine alle sue caratteristiche di terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186 del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché sotto il profilo delle sue caratteristiche fisiche e meccaniche, in relazione alle diverse aree in cui i materiali saranno impiegati nel corso della realizzazione del presente progetto.";*
- Da quanto sopra risulta che il materiale utilizzato ai fini dell'opera è in parte derivante dallo scavo delle Gallerie legate alle opere "ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA" i cui progetti risultano approvati con deliberazioni CIPE previa precedente procedimento di Valutazione Impatto Ambientale a carico della commissione VIA del MATT.*

Valutato che la normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo DM 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" prevede che nel caso di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale dovrà essere approvato un nuovo Piano di Utilizzo del materiale da scavo, presentato dal proponente all'Autorità competente (CIPE/MATT).

Evidenziato che:

- a) il regolamento definito dal DM 161/2012 si applica alla gestione dei materiali da scavo e sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.*
- b) In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:*
 - 1. il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*
 - 2. il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:*
 - I. nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;*
 - II. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;*

3. il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
4. il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

c) La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.

Si prescrive che prima dell'approvazione del progetto relativi alle opere in oggetto si dovrà verificare che il materiale di riporto presente e depositato nel fondovalle nonché tutto quello che si intende riutilizzare proveniente da attività di scavo possiede preliminarmente al suo utilizzo le caratteristiche previste al fine dell'esclusione dalla Normativa in materia di Rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, del sopra richiamato D.M. 161/2012 e/o dell'art. 41-bis della Legge 98/2013.

In merito si evidenzia al Comune di Muccia quanto già emerso dalle precedenti conferenze ed incontri in relazione alle richieste di "rimodellazione morfologica" di siti sul proprio territorio mediante l'ausilio delle terre in esubero provenienti dagli scavi dell'intervento della Quadrilatero spa / VAL DI CHIANTI s.c.p.a."

– **Anas SpA – Compartimento della Viabilità per le Marche** – nota prot. n. CAN-0001470-P del 30/01/2015, acquisita al prot. PROVMC n.6671 del 30/01/2015:

"Con riferimento alla nota a margine relativa all'oggetto e facendo seguito alla compartimentale CAN 575 del 15/01/2015, di pari oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole."

Accertato che la variante al Piano ha le seguenti finalità e contenuti:

Trattasi del progetto per la realizzazione di un "Piano Insediamenti Impianti Sportivi" in Variante parziale al P. di F., da attivarsi ai sensi del D.P.R. 327/2001, su un'area privata attualmente adibita ad area di cantiere e campo base nell'ambito della realizzazione dell'asse viario Umbria-Marche e Quadrilatero di penetrazione interna Maxi-lotto 1 sub-lotto 2.1 S.S.77 "Val di Chienti" tronco Pontelatrate – Foligno.

L'area di variante, della superficie di 47.014 mq, si trova a sud del paese a ridosso del centro abitato sulla vallata che si estende fino a Costafiore ed è catastalmente individuata al f. 9 particella 267porz., f. 11 particelle 26porz., 129, 332porz., 46, 63porz., 337porz., 339porz.

Urbanisticamente l'area risulta inquadrata dal vigente P.di F. prevalentemente come zona agricola "E" per mq 43.965, nonché come "Fascia di rispetto" per mq 2.919 e zona "C" Residenziale di Espansione Estensiva per mq 130.

La variante prevede la modifica dell'intera area a zona "Verde pubblico – Piano Insediamenti Sportivi", con potenzialità edificatoria limitata all'edificio esistente da riadattare, pari a mc 1.300, contro i 5.910,45 mc della potenzialità teorica derivante dalla zona agricola e residenziale. La variante è corredata anche dal progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento volto alla realizzazione di una zona sportiva attrezzata.

La variante è ammessa dalla L.R. 22/2011 in quanto opera pubblica, ai sensi dell'art. 11 comma 5.

Il progetto presentato prevede il rimodellamento geomorfologico dell'area mediante il riporto di rocce provenienti dallo scavo delle gallerie stradali nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo tracciato della SS.77 in Comune di Muccia, con conseguente spostamento di un fosso minore, privo di denominazione.

Nel dettaglio il progetto da realizzare prevede:

- lo spostamento del fosso che attraversa centralmente l'area e che confluisce nel Fiume

Chienti attraverso la progettazione di un nuovo tracciato in sinistra idrografica e sezione idraulica;

- il rimodellamento del terreno per creare un'area pianeggiante, ad una quota altimetrica superiore rispetto a quella originaria naturale del terreno, sulla quale realizzare un campo da calcio, un campo da calcio a cinque e 2 campi da tennis;
- la realizzazione di un percorso ginnico attrezzato sull'attuale area relativa ai dormitori con sistemazione a gradoni;
- la trasformazione della strada di cantiere in viabilità interna agli impianti sportivi;
- la realizzazione di un nuovo tratto di strada che permetterà un collegamento a valle per il Rione Mazzini;
- la realizzazione di parcheggi sull'area circostante l'attuale edificio adibito a mensa a servizio del cantiere il quale sarà riadattato con funzione di spogliatoio per il campo da calcio.

Per rendere il progetto ambientalmente sostenibile, nel rapporto preliminare vengono indicate le seguenti misure di mitigazione e compensazione degli impatti:

- potenziamento del verde con piantumazione autoctona attraverso l'utilizzo di un diverso numero di specie al fine di garantire una varietà paesaggistica in continuità a quella esistente e raggiungere un miglior equilibrio ambientale.
- ripristino dell'habitat ripariale lungo il nuovo tracciato del fosso tramite l'inerbimento delle sponde interne e l'impianto di specie arboree autoctone igrofile in adiacenza al suo corso, come salici e pioppi.
- mitigazione dell'impatto visivo del rilevato attraverso la piantumazione di essenze arbustive e arboree lungo le scarpate dello stesso.

Verificato che rispetto alla valutazione di significatività degli impatti ambientali dal rapporto preliminare inviato e dalla documentazione tecnica si evince che:

Con riferimento alla vincolistica di legge e ai piani sovraordinati si rileva che:

- **DPR 8/09/97 N.357:** l'area in oggetto non ricade in aree SIC e ZPS;
- **R.D. 30/12/1923 n. 3267:** l'area in oggetto non è soggetta a vincolo idrogeologico;
- **D.Lgs. 42/2004:** l'area in oggetto è tutelata paesaggisticamente ai sensi della DACRM n. 8 del 23/12/1985 nonché dell'art. 142 lettera c), in quanto in minima parte ricade in zona di rispetto del fiume Chienti (area a nord in prossimità del centro abitato);
- **PAI:** l'area di variante non è interessata da perimetrazioni cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico;
- **PPAR:** il Comune di Muccia non è dotato di uno strumento urbanistico adeguato al PPAR. L'area interessata dalla variante ricade nei seguenti sottosistemi e ambiti prescrittivi:

Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico – area GB di rilevante valore, per le quali l'art. 9 delle NTA del PPAR prevede che le soluzioni di progetto debbano essere rivolte al mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme, alla conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree, al non occultamento delle peculiarità geologiche eventualmente portate alla luce.

Il corso d'acqua senza nome che attraversa l'area è di 1° ordine e dalla visione della tavola 12 non risulta tutelato dal PPAR.

Sottosistema territoriale – l'area d'intervento ricade in aree "C" di qualità diffuse, per le quali l'art. 23 delle NTA del PPAR promuove la conservazione dell'assetto attuale ammettendo trasformazioni compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale. L'area ricade inoltre in zone "V" di alta percettività visiva legate alle infrastrutture di maggiore intensità di traffico (SS77), per le quali deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

Il progetto presentato prevede delle opere di mitigazione dei possibili impatti prodotti e risulta comunque ammissibile in virtù dell'esenzione di cui all'art. 60 lettera 3c) delle nta del PPAR in quanto trattasi di opera pubblica in variante al PRG da adottare ai sensi del DPR 327/2001 (ex legge 1/78), il cui progetto è soggetto alle procedure di V.I.A.

- **PTC:** l'area in oggetto non ricade in ambiti prescrittivi. Rispetto alle direttive e agli indirizzi si è verificata la conformità ai contenuti dell'articolo 13, relativo all'area di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carboniche, dell'articolo 48.1 riferito al sistema dell'alta valle del Chienti e delle colline del Fiastrone, nonché dell'articolo 45.7 incidente nel contesto della sinclinale, ossia degli articoli che normano i sistemi in cui ricade l'intervento.

Rispetto al raccordo con la normativa in materia di VIA si evidenzia che l'opera è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto trattasi di una variante da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE relativo al Maxi-Lotto n.1 della Quadrilatero Marche-Umbria Spa (opera facente parte della "Legge Obiettivo" n. 443/2001 e già sottoposta a procedura di VIA).

Non potendosi attuare il raccordo procedimentale tra VAS e VIA in quanto risultano diversi sia gli Enti Competenti che le fasi temporali relative alle due procedure, per le valutazioni relative ad aspetti ambientali che non sono stati chiaramente o esaurientemente analizzati nel rapporto preliminare, si rimanda l'approfondimento al successivo studio di impatto ambientale.

Rispetto alle caratteristiche del progetto (punto 1 allegato I al D.Lgvo 4/08) la variante:

- stabilisce il quadro di riferimento per la successiva attuazione della previsione ossia per la realizzazione dell'opera pubblica;
- modifica puntualmente il P. di F.;
- per gli aspetti e considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, la localizzazione tiene conto delle reti infrastrutturali presenti per l'attuale uso a servizio del cantiere della SS77, e le scelte progettuali introducono il riuso delle acque meteoriche, il potenziamento del verde, ecc...;
- non ha rilevanza nei confronti dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore ambiente:

Rispetto alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dal progetto in variante (punto 2 allegato I al D.Lgvo 4/08), dal rapporto preliminare si evince che:

- gli effetti sull'ambiente sono diretti e irreversibili;
- non sono previsti impatti di carattere cumulativo di effetto significativo sull'ambiente;
- non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero;
- si escludono rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- lo spazio degli effetti è contenuto nell'area stessa;
- non sono presenti unità ambientali ed ecosistemiche pregiate, né manufatti di valore storico;
- l'area in oggetto ricade in ambito di tutela paesaggistica.

Rispetto ai principali impatti ambientali attesi dalla realizzazione della variante, si riportano le valutazioni secondo i seguenti aspetti specifici:

Gli impatti della variante sul tema Biodiversità possono essere ritenuti non significativi.

L'intervento interessa un'area a seminativo, quasi del tutto priva di vegetazione arborea e arbustiva, tranne quella ripariale del piccolo fosso esistente.

Date le misure di mitigazione e compensazione proposte, consistenti nel potenziamento del verde e dell'habitat ripariale attraverso la piantumazione di specie autoctone, l'effetto sulle relazioni biologiche risulta mitigato e la sistemazione del verde rafforzerà la rete ecologica locale e migliorerà il sistema del verde nel contesto in cui il progetto si inserisce.

Il rapporto preliminare contiene anche valutazioni rispetto alla REM, dimostrandone la coerenza con la stessa Rete.

Gli impatti della variante sul tema acqua non sono significativi.

L'approvvigionamento idrico avverrà con allaccio alla rete di distribuzione esistente, mentre lo smaltimento delle acque reflue mediante trattamento in fossa biologica ad ossidazione totale e successivo convogliamento nel corpo idrico recettore.

Rilievi:

- si rimanda alle prescrizioni impartite nel parere AATO 3 sopra riportato (prot. n. 1241/2014 del 23/12/2014);

Gli impatti della variante sul tema suolo e sottosuolo, possono risultare significativi.

Rispetto all'idoneità del sito dal punto di vista geologico per la verifica del progetto in esame è stata prodotta l'indagine geologica a firma dei Dott. Geol. Mirco Moreschi e Mariano Tesei, la quale, a seguito delle analisi e considerazioni svolte, da indicazioni sull'inclinazione delle scarpate, sulla realizzazione del sistema drenante superficiale-sottterraneo e su alcuni criteri costruttivi.

Tale relazione è stata valutata da questa Provincia in sede di espressione del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, formulato con D.D. n. 15 - 9°Settore del 30/01/2015, dove si è ritenuto l'intervento ammissibile con prescrizioni.

Circa i temi relativi alla compatibilità ed invarianza idraulica della trasformazione sono stati redatti appositi studi per ridefinire il nuovo tracciato e la sezione del corso d'acqua e stabilire, secondo le modalità di calcolo previste dalla DGR 53/2014 il volume di compensazione e le relative opere necessarie.

Rilievi:

In ordine agli aspetti di natura geologica si rimanda alle prescrizioni del citato parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 qui di seguito riportate:

- prima della progettazione esecutiva, in sede di redazione della Relazione geotecnica, il tecnico incaricato dovrà:
 - effettuare indagini geognostiche con prelievo di campioni per le prove di laboratorio al fine di caratterizzare puntualmente la locale stratigrafia e conoscere i parametri geomeccanici necessari per la corretta Modellazione geotecnica del volume significativo del sottosuolo;
 - conoscere dettagliatamente le caratteristiche geotecniche delle terre utilizzate per la realizzazione del rilevato per indicare le modalità e gli accorgimenti costruttivi necessari alla stabilità dello stesso;
 - sulla scorta dei risultati delle prove di laboratorio effettuate per la definizione dei parametri geotecnici e geomeccanici caratteristici, effettuare le verifiche/analisi previste dal DM 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni in condizione post-opera (profilo modificato e carichi di progetto), considerando la presenza della falda al di sotto dei drenaggi di consolidazione; le verifiche dovranno essere effettuate anche in relazione alla stabilità nei confronti della liquefazione;
 - valutare/quantificare i possibili cedimenti dei terreni della coltre e dei terreni del rilevato;
 - valutare le situazioni che possono produrre effetti di amplificazione locale;
 - in relazione ai risultati ottenuti e, soprattutto alla risposta alle variazioni tenso-deformative indotte dall'opera, sia a breve che a lungo termine, definire tutti gli accorgimenti progettuali (necessità o meno di gradonature in contropendenza del piano di posa del rilevato, opere di fondazione profonde se opportuno evitare sovraccarichi su terreni non idonei, ecc.), ovvero ulteriori soluzioni progettuali;
- nella progettazione esecutiva dovranno essere recepite tutte le indicazioni e considerazioni emerse dagli studi geotecnici effettuati al fine di:
 - progettare, verificare e realizzare il rilevato secondo quanto previsto dal cap. 6.8 del D.M. 14 gennaio 2008;

- scegliere la tipologia più idonea dei drenaggi di consolidazione anche in relazione ai carichi sovrastanti, evitando ove possibile, in relazione alle pendenze, di far confluire tutte le acque dei drenaggi laterali verso quello centrale dove sono presenti carichi maggiori del rilevato;
- in fase esecutiva la Direzione Lavori dovrà essere affiancata dal geologo per analizzare eventuali situazioni locali, non identificabili preventivamente in fase progettuale, e, se necessario, apportare adeguamenti in corso d'opera;
- dovrà essere programmato il controllo e il monitoraggio del rilevato, ai sensi del cap. 6.8.5 del D.M. 2008, e dovrà essere accertato che i valori delle grandezze misurate siano compatibili con i requisiti di sicurezza, ovvero dovranno essere previsti interventi per limitarne gli effetti sfavorevoli.

Per gli aspetti relativi alla compatibilità idraulica della trasformazione si rimanda al parere del Settore Genio civile della Provincia (nota ID n. 5514437 del 23/12/2014) nel quale vengono elencate una serie di criticità relative alla deviazione del fosso e date prescrizioni particolari per la realizzazione dello stesso.

Nello stesso parere, in ordine al tema dell'invarianza idraulica si rileva che *"l'intervento dovrà essere invariante, da un punto di vista idraulico, con riferimento al regime idraulico del fosso deviato mentre nella soluzione progettuale presentata ciò non è garantito dalla localizzazione delle vasche di laminazione e dal loro dimensionamento con riferimento all'area impermeabilizzata a seguito della trasformazione proposta"*. In particolare si ritiene necessario evidenziare che il calcolo del volume compensativo effettuato non risulta corretto in ordine al computo delle superfici permeabili ante e post intervento in quanto, pur essendo l'area in variante attualmente manomessa dal punto di vista ambientale ed adibita ad area di cantiere e campo base, la stessa sarebbe stata ripristinata alla fine dei lavori della Quadrilatero e riportata ad area agricola.

Si ritiene pertanto necessario prescrivere che:

- nelle successive fasi procedurali e comunque prima dell'adozione della variante o dell'invio per l'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92, dovrà essere conclusa la procedura volta all'acquisizione del parere di compatibilità idraulica di cui alla L.R. 22/2011, dovrà essere valutata la soluzione progettuale scelta in merito all'invarianza idraulica ed accertata l'applicazione dei contenuti della D.G.R. n. 53 del 27 gennaio 2014. Si rammenta che nel computo delle superfici permeabili ante opera dovrà essere considerata la situazione antecedente la realizzazione del campo base.
- le opere necessarie per il perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, classificate dalla L.R. 22/2001 come opere di urbanizzazione primaria, per ottemperare allo scopo preposto, dovranno essere mantenute sempre in efficienza.
- i volumi utilizzati a fini irrigui non possono essere considerati come volumi di compensazione, ma dovranno essere aggiuntivi rispetto a quelli necessari per garantire l'invarianza idraulica, oppure le opere proposte dovranno essere mantenute sempre efficaci ed efficienti nel tempo (di conseguenza dovranno essere svuotate in maniera graduale finito l'evento meteorico così da essere disponibili ai fini della laminazione per l'evento successivo).

Gli impatti della variante sul tema aria e cambiamenti climatici, non risultano significativi.

L'intervento non prevede attività con produzione di polveri sottili o che in generale comporti emissioni in atmosfera. Gli unici impatti sono legati al traffico indotto dagli utilizzatori degli impianti e dall'impianto di riscaldamento degli spogliatoi.

Rispetto agli aspetti conseguenti la riduzione di suolo agricolo in grado di assorbire seppur limitatamente anidride carbonica, si sottolinea che esso verrà sostituito con altro "verde" e che si attueranno interventi di mitigazione botanico-vegetazionali relativi al ripristino della vegetazione ripariale del fosso e alla piantumazione di essenze arbustive ed arboree lungo le scarpate derivanti dal rimodellamento dell'area.

Gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali non risultano significativi

L'area in oggetto è tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Nel rapporto preliminare si specifica che la modifica proposta introduce nuove relazioni paesaggistiche nel contesto territoriale in cui viene inserita, ma non produce effetti significativi né sostanziali alterazioni delle attuali condizioni paesistico-ambientali, considerati i previsti interventi di mitigazione e potenziamento delle aree periferiali presenti e di nuovo impianto.

Per quanto riguarda l'edificio degli spogliatoi, i cromatismi dell'edificio, la distanza dalle strade, la localizzazione del verde pubblico, la piantumazione dell'area e l'orografia del territorio, contribuiscono a favorire il suo inserimento nell'ambiente senza produrre una rilevante alterazione percettiva del paesaggio e senza arrecare alcun pregiudizio visivo.

In definitiva il progettista ritiene che nel complesso l'intervento risulterà a basso impatto visivo in quanto si avrà sempre una visione complessivamente "verde" anche se morfologicamente diversa.

Rilevi:

In ordine agli aspetti relativi alla tutela paesaggistica si rimanda al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche che in linea generale non rileva criticità significative, pur chiedendo chiarimenti progettuali al fine di verificare la possibilità di realizzare un impianto sportivo come quello progettato con una modificazione minore dell'altimetria dell'area.

Tale aspetto dovrà essere analizzato nelle successive fasi procedurali.

In particolare nella successiva procedura di VIA dovranno essere presentati elaborati idonei a riscontrare quanto indicato nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Gli impatti della variante sul tema rifiuti non risultano significativi

I materiali utilizzati per il rilevato provengono dagli scavi delle due gallerie realizzate nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo tracciato della SS.77 in Comune di Muccia.

Nella documentazione prodotta si specifica che *"si tratta di rocce naturali, provenienti dal sottosuolo, in aree prive di rischi di presunta contaminazione. Tuttavia, tale aspetto va riferito alla competenza del "produttore" del materiale e dalla direzione dei lavori, che dovrà certificare la qualità del materiale, sia in ordine alle sue caratteristiche di terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché sotto il profilo delle sue caratteristiche fisiche e meccaniche....."*

Rilevi:

In ordine alla tematica trattata si rimanda al parere del Settore Ambiente Provinciale ID. n.5548335 del 29/01/2015 sopra riportato.

Gli impatti della variante sul tema dell'inquinamento acustico non risultano significativi.

Il Comune di Muccia è dotato di un Piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con con D.C.C. n. 17 del 29/6/2007. L'area d'intervento ricade in classe IV – aree di intensa attività umana. Si ritiene che la previsione di variante sia conforme al Piano in quanto compatibile con le destinazioni già previste nella classe acustica IV.

Gli impatti della variante in termini di popolazione e salute umana, non risultano significativi in quanto non verrà modificata la situazione rispetto all'esistente in termini di fonti di inquinamento e rischi per la salute umana.

Visti l'art.12 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n.152 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 19 della L.R. 06/2007 ;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n.241/90;

Dato atto che il procedimento è iniziato in data 20/11/2014 e si è concluso nel rispetto del termine

di giorni 90 decorrenti dal ricevimento dell'istanza, così come fissato dal Regolamento Provinciale per la disciplina dei procedimenti amministrativi;

Dato atto inoltre che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

I. **Di escludere dalla procedura di VAS**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i il **"Piano Insediamenti Impianti Sportivi" (PIIS) in variante parziale allo strumento urbanistico vigente del Comune di Muccia** con l'indicazione delle seguenti prescrizioni:

- 1) il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- 2) dovranno essere attuate tutte le misure mitigative e compensative individuate nel rapporto preliminare e negli altri elaborati presentati;
- 3) in ordine agli aspetti di natura geologica dovranno essere ottemperate le prescrizioni impartite da questa Provincia in sede di espressione del parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, formulato con Determina Dirigenziale n. 15 - 9°Settore del 30/01/2015, sopra riportate.
- 4) nelle successive fasi procedurali e comunque prima dell'adozione della variante o dell'invio per l'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92, dovrà essere conclusa la procedura volta all'acquisizione del parere di compatibilità idraulica di cui alla L.R. 22/2011, dovrà essere valutata la soluzione progettuale scelta in merito all'invarianza idraulica ed accertata l'applicazione dei contenuti della D.G.R. n. 53 del 27 gennaio 2014. Si rammenta che nel computo delle superfici permeabili ante opera dovrà essere considerata la situazione antecedente la realizzazione del campo base.
- 5) le opere necessarie per il perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, classificate dalla L.R. 22/2001 come opere di urbanizzazione primaria, per ottemperare allo scopo preposto, dovranno essere mantenute sempre in efficienza.
- 6) i volumi utilizzati a fini irrigui non possono essere considerati come volumi di compensazione, ma dovranno essere aggiuntivi rispetto a quelli necessari per garantire l'invarianza idraulica, oppure le opere proposte dovranno essere mantenuta sempre efficaci ed efficienti nel tempo (di conseguenza dovranno essere svuotate in maniera graduale finito l'evento meteorico così da essere disponibili ai fini della laminazione per l'evento successivo).
- 7) nella successiva procedura di VIA dovranno essere presentati elaborati idonei a riscontrare quanto indicato nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- 8) prima del proseguo delle procedure di variante dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, e delle misure di mitigazione indicate nel rapporto preliminare, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno della variante.

L'Amministrazione Comunale dovrà far adeguare il progetto alle prescrizioni impartite e verificare l'attuazione delle stesse durante la fase realizzazione degli interventi.

Si precisa altresì che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti ambientali e la rispondenza tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e le azioni di Piano. In sede di espressione del parere di

conformità ai sensi dell'art.26 della LR 34/92, nonché in sede di procedura di VIA nella quale il progetto presenterà un maggior dettaglio, ci si riserva impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

- II. Di trasmettere la presente determinazione, all'Autorità procedente, Comune di Muccia, per i successivi adempimenti di competenza.
- III. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:
 - Comune di Muccia Ufficio Lavori Pubblici
 - Provincia di Macerata Settore Ambiente
 - Provincia di Macerata Settore Genio Civile
 - Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle Marche
 - AATO n. 3 Macerata
 - Asur zt 10
 - Anas S.p.A.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- VII. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 241/90 è il Dirigente del IX Settore Ing. Alberto Gigli e che la documentazione relativa può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- VIII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.



Il Dirigente del Settore IX
(Ing. Alberto Gigli)